

SOCIETA' ITALIANA DI PSICOTERAPIA INTEGRATA

REGOLAMENTO

aggiornato al 05/04/2023

DELLA SCUOLA QUADRIENNALE DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA INTEGRATA

Istituto abilitato ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia per i fini di cui alla Legge n. 56/1989, riconosciuto – ai sensi del Regolamento adottato con Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 – con:

Decreto MURST 20/03/1998 (GU n. 92 del 21-04-1998);

Decreto MURST 25/05/2001 (GU n. 160 del 12/07/2001);

Decreto MURST 23/07/2001 (GU n. 231 del 04/10/2001).

SEDE PRINCIPALE Via Pio XII, 129 – 80026 Casoria (Napoli) Tel. 081 7308211 Fax. 081 7308243 www.sipintegrazioni.it

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA QUADRIENNALE DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA INTEGRATA

Premessa

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina la *Scuola Quadriennale di Formazione in Psicoterapia Integrata*, di seguito definita "Scuola", che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, ha ottenuto il riconoscimento per l'istituzione e l'attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia di durata quadriennale secondo il modello formativo adottato.

Art. 2

Il presente Regolamento è adottato nel rispetto del Regolamento di cui al Decreto MURST 11 dicembre 1998, recante "norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

Finalità della Scuola

Art. 3

Per i fini di cui all'art. 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, i corsi di specializzazione attivati presso la Scuola hanno lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, individuale, di coppia, di famiglia e di gruppo, secondo il modello della psicoterapia strutturale integrata dell'indirizzo fenomenologico esistenziale.

Organi della Scuola

Art. 4

Sono organi della Scuola:

- A) Il Direttore
- B) Il Vicedirettore
- C) Il Comitato Scientifico
- D) Il Consiglio dei Docenti
- E) La Commissione di Valutazione Finale

A) Il *Direttore della Scuola* cura l'organizzazione, l'attivazione, la conduzione e la verifica delle attività didattiche. Presiede il Consiglio dei docenti. Affida gli incarichi formativi (insegnamenti teorici, insegnamenti pratici, supervisioni, seminari, ecc.) a personale di specifica e documentata esperienza nel settore della psicoterapia e a docenti e ricercatori delle università italiane e straniere di specifica qualificazione. Nomina i componenti del Comitato Scientifico e quelli del Consiglio dei Docenti. Presiede la Commissione di Valutazione Finale, di cui nomina i membri. Rilascia il titolo di specializzazione legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, sulla base e all'esito della valutazione finale da parte della Commissione di Valutazione Finale. Decide sull'ammissibilità di osservatori, tirocinanti e/o uditori esterni al Corso, durante le attività teoriche e/o esperienziali previste dal corso stesso.

- B) Il Vicedirettore coadiuva il Direttore e lo sostituisce in caso di necessità e/o impedimento.
- C) Il *Comitato Scientifico* è composto da tre membri, di cui almeno uno è docente universitario, che non insegni nella Scuola. Nomina al suo interno un Presidente.

Presenta ogni anno al Ministero una relazione illustrativa dell'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e sul programma per l'anno successivo, che viene trasmesso alla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del Decreto MURST 11 dicembre 1998.

D) Il *Consiglio dei Docenti* è composto da tutti i didatti che svolgono attività di docenza all'interno di ciascun corso. Si riunisce periodicamente per decidere sull'organizzazione delle attività didattiche. È presieduto dal Direttore della Scuola. Cura l'attuazione pratica delle deliberazioni. Può affidare deleghe di responsabilità a singoli consiglieri per specifiche attività ed iniziative. Elabora e propone l'ampliamento e l'approfondimento dei piani formativi della Scuola. Individua, con riferimento alle aree disciplinari di cui al successivo art. 12, gli insegnamenti di formazione teorica impartiti durante il corso di specializzazione in psicoterapia. Predispone il "libretto di formazione dell'allievo".

E) La *Commissione di Valutazione Finale* è formata dal Direttore e da due docenti della Scuola. È chiamata a svolgere la valutazione finale – per il conseguente conferimento, da parte del Direttore della Scuola, del diploma legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica – degli allievi di ciascun corso di specializzazione in psicoterapia, ove risultino ammessi alla predetta valutazione finale in ragione del superamento di tutti gli esami e prove curriculari – di maturazione personale, professionale e teorica – nonché dell'esatto adempimento dei previsti obblighi amministrativi e oneri economici di iscrizione e frequenza. Propone al Direttore della Scuola che agli allievi che superano la valutazione finale venga conferito il diploma finale, legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 56/1989.

Modalità e criteri di ammissione

Art. 5

Ai Corsi di Specializzazione in Psicoterapia possono essere ammessi i laureati in Psicologia e in Medicina e Chirurgia, iscritti ai rispettivi albi.

Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti – ivi compresi coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'art. 52, co. 2, del regolamento di cui al DPR 5 giugno 2001, n. 328, non conseguendo tuttavia l'abilitazione all'esercizio della professione mediante il superamento dell'esame di Stato secondo le norme previgenti – possono essere iscritti ai Corsi di Specializzazione, purché:

- a) acquisiscano l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo secondo le modalità stabilite dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 163/2021 recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" ed entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi:
- b) provvedano, nei trenta giorni successivi alla decorrenza dell'abilitazione, a richiedere l'iscrizione all'albo.

Art. 6

Ai corsi può essere ammesso un numero di allievi non superiore a quello previsto dal provvedimento di riconoscimento e/o da successive autorizzazioni.

Art. 7

Per essere ammessi ai Corsi di Specializzazione, gli interessati devono partecipare ad una serie di seminari/incontri (Corso di Pre-Specializzazione) organizzati dalla Scuola e/o colloqui individuali e reattivi psicologici, volti a verificare la motivazione, la preparazione ed i requisiti dei candidati.

Art. 8

L'ammissione ai Corsi di Specializzazione è stabilita dal Didatta Responsabile del Corso, con il nulla osta del Direttore della Scuola.

Il Didatta Responsabile del Corso può ammettere al Corso, previa autorizzazione del Direttore della Scuola, osservatori, tirocinanti e/o uditori esterni, che potranno presenziare a tutte le attività teoriche e/o esperienziali previste dal corso stesso.

Art. 9

La domanda di iscrizione alla Scuola deve essere corredata di copia del certificato o diploma di laurea, copia del Certificato di Iscrizione all'Ordine professionale di riferimento, due foto formato tessera ed un curriculum dettagliato, oltre che della documentazione richiesta all'atto dell'iscrizione dalla Segreteria della Scuola.

Caratteristiche della formazione

Art. 10

I corsi hanno durata quadriennale per un totale annuale di almeno 600 ore e un totale complessivo nei quattro anni di almeno 2400 ore.

La frequenza è obbligatoria. È consentito un massimo di ore di assenza pari al 20% delle ore totali.

Art. 11

Ogni anno almeno 150 ore dovranno essere dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza, acquisendo esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza. L'attività di tirocinio è obbligatoria e costituisce parte integrante del monte ore del Corso di Specializzazione. Eventuali oneri assicurativi necessari allo svolgimento dello stesso sono a carico dell'allievo.

Art. 12

L'insegnamento teorico contempla:

- A) un'ampia parte di psicologia generale, di psicologia dello sviluppo, di psicopatologia e diagnostica clinica nonché la presentazione e discussione critica dei principali indirizzi psicoterapici (psicodinamico, comportamentale/cognitivo, corporeo, sistemico/relazionale, fenomenologico);
- B) l'approfondimento specifico dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dalla Scuola.

Art. 13

La formazione pratica comprende:

- A) una formazione in psicoterapia integrata che prevede, oltre a specifici momenti formativi , la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi durante il corso di specializzazione;
- B) per il tirocinio di cui al precedente art. 11, documentate esperienze in strutture e servizi pubblici e privati accreditati, al fine di verificare l'efficacia dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dalla Scuola;
- C) la psicoterapia individuale, da effettuare con uno psicoterapeuta SIPI, per almeno 30 ore nel quadriennio; la psicoterapia individuale è obbligatoria ed economicamente a carico dell'allievo;
- D) la psicoterapia di gruppo è parte integrante del piano formativo, è effettuata nel primo biennio con sedute di psicoterapia di gruppo a frequenza settimanale; è obbligatoria ed economicamente compresa nella retta del Corso di Specializzazione.

Formazione teorica

Art. 14

L'ordinamento didattico della Scuola è adottato dal *Consiglio dei Docenti* in relazione al modello formativo seguito, in ossequio alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Gli insegnamenti impartiti durante il corso, in numero non inferiore a quindici, sono individuati dal Consiglio dei Docenti con riferimento alle aree disciplinari di cui al precedente art. 12.

Il Consiglio dei Docenti individua altre attività di formazione da proporre ogni anno agli allievi.

Esami e valutazioni

Art. 15

Il *Consiglio dei Docenti* predispone un apposito libretto di formazione, che consente all'allievo e al Consiglio stesso il controllo delle attività svolte per sostenere gli esami annuali e finali, ivi compresa l'attività finalizzata, attraverso la promozione di una formazione personale, al conseguimento di adeguate competenze sulla conduzione della relazione interpersonale e specificatamente psicoterapeutica.

Il libretto di formazione contiene, per ciascuna annualità, l'attestazione degli esami sostenuti, la valutazione della maturazione personale, professionale e del tirocinio effettuato, l'attestazione delle presenze e la valutazione generale annuale.

Art. 16

Il *Consiglio dei Docenti* stabilisce le modalità degli esami annuali e della valutazione finale per il conseguimento del titolo.

Art. 17

Per ciascuna area della formazione è prevista una verifica ed in particolare:

- 1) Per ogni insegnamento teorico è prevista una valutazione del Docente.
- 2) Per la verifica della maturazione dell'allievo, alla fine della terapia di gruppo ed individuale, è previsto il parere favorevole dei didatti.
- 3) Per ciascun tirocinio pratico è previsto il parere favorevole del tutor cui è affidato l'allievo.

Art. 18

La valutazione finale, svolta *per tabulas* dalla Commissione di Valutazione Finale e in assenza dell'allievo, consiste nello scrutinio obiettivo, attento e accurato del livello complessivo di formazione personale e preparazione teorico-clinica raggiunto dall'allievo, attraverso la valutazione globale e integrata di tutte le prove ed esami sostenuti dall'allievo medesimo durante il corso.

In sede della predetta valutazione finale, la Commissione a ciò deputata tiene conto della valutazione espressa da tutti i docenti dei singoli settori – maturazione personale, professionale e teorica – e delle singole materie e attività, nell'ambito delle quali ultime è ricompreso lo svolgimento di una tesi attinente alla rilettura teorica del modello psicoterapico della Scuola e/o all'esposizione di casi clinici seguiti in supervisione dall'allievo.

Ai fini dell'ammissione dell'allievo alla valutazione finale, si richiede all'allievo stesso di:

- 1) aver svolto tutte le attività previste dal Corso di Specializzazione, totalizzando un numero di assenze non superiore al 20 %;
- 2) aver superato le prove d'esame delle materie previste dal programma didattico;
- 3) aver svolto una tesi attinente alla rilettura teorica del modello psicoterapico della Scuola e/o all'esposizione di casi clinici seguiti in supervisione dall'allievo;
- avere ottenuto il giudizio favorevole da parte di tutti i docenti dei singoli settori maturazione personale, professionale e teorica – e delle singole materie/attività, condizione indispensabile per l'accesso alla valutazione finale per il conferimento del diploma legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
- 5) avere adempiuto in maniera compiuta ed esatta ai previsti obblighi amministrativi e oneri economici di iscrizione e frequenza.

Con riferimento alle tesi di cui al precedente punto 3, da considerare alla stregua delle altre attività formative curriculari del Corso di Specializzazione, l'orientamento dell'Istituto è di privilegiare la modalità

dell'esposizione argomentata di casi clinici trattati con supervisione, suscettibili di essere seguiti da ciascun allievo sin dal primo anno.

Ove ritenute particolarmente meritevoli dalla predetta Commissione di Valutazione Finale, il Direttore della Scuola, su proposta di quest'ultima, valuterà la possibilità di pubblicazione delle tesi o di loro presentazione presso convegni scientifici a rilievo nazionale e/o internazionale, tra i quali ultimi vanno annoverati i Congressi nazionali e internazionali della International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis – ISPS.

Sospensione della partecipazione alle attività didattiche

Art. 19

Su richiesta scritta dell'allievo, è possibile sospendere la partecipazione alle attività didattiche per un periodo massimo di un anno, in ragione di infermità gravi e prolungate ovvero di gravi motivi personali debitamente certificati e/o motivati. Il *Consiglio dei Docenti*, valutata l'istanza prodotta, ha facoltà di concedere tale sospensione, non comportante il pagamento di alcuna tassa di sospensione.

Per presentare la domanda di sospensione, è necessario essere in regola con il pagamento di tutti gli oneri economici di iscrizione e frequenza fino al giorno di presentazione della domanda medesima.

La ripresa delle attività didattiche deve essere richiesta formalmente al *Consiglio dei Docenti* e da quest'ultimo deliberata. Trascorso il periodo di sospensione accordato, in mancanza di espressa richiesta di ripresa delle attività didattiche da parte dell'allievo sospeso, lo stesso verrà ritenuto ritirato e sarà tenuto al versamento dell'intera tassa di iscrizione annuale.

Se contravviene alle regole dell'etica professionale, l'allievo può essere sospeso con provvedimento motivato, adottato dal Direttore della Scuola su proposta del Didatta Responsabile del Corso, previo nulla osta del Consiglio dei Docenti.

Ritiro dalla Scuola

Art. 20

L'allievo che intende ritirarsi dalla Scuola dovrà darne comunicazione scritta alla Segreteria della Scuola. L'allievo che presenta la comunicazione di ritiro è tenuto al versamento di tutti gli oneri economici di iscrizione

e frequenza fino al giorno di presentazione della comunicazione medesima, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

L'allievo che presenta la comunicazione di ritiro oltre la data del primo giugno è tenuto al versamento degli oneri economici di iscrizione e frequenza relativi all'intero anno di corso.

Diploma finale

Art. 21

Al termine del corso di specializzazione in psicoterapia viene rilasciato all'allievo il diploma legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, sulla base e all'esito della valutazione finale di cui al precedente art. 18.

Il predetto titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto – ai sensi degli artt. 3 e 35 della Legge n. 56/1989 – come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, si intende valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali.

Abbreviazioni di corso

Art. 22

Il *Consiglio dei Docenti* può consentire abbreviazioni di corso per quegli studenti in possesso di idonea documentazione attestante una formazione teorica e pratica in psicoterapia, acquisita, successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 56/1989, presso gli istituti di cui all'art. 14 del Regolamento di cui al Decreto MURST 11 dicembre 1998, aventi lo stesso indirizzo metodologico e teorico-culturale.

Il *Consiglio dei Docenti*, considerati il curriculum dell'allievo e il programma attuale del corso, predispone un piano di studi integrativo personalizzato, che tenga conto del debito formativo sia in termini quantitativi che qualitativi e permetta all'allievo di completare la formazione.

Norma finale

Art. 23

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle previsioni normative e regolamentari vigenti e applicabili oltreché al Regolamento del Coordinamento Nazionale delle Scuole di Psicoterapia (CNSP).